



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI EROGATI DAL CONSORZIO**

**Approvato con deliberazione del CdA n. 52/2014 del 29/12/2014**

## INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 Beneficiari .....	3
Art. 3 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo .....	3
Art. 4 Redditi che non vanno indicati tra quelli inclusi nell'ISEE.....	3
Art. 5 Periodo di validità della situazione economica dichiarata.....	4
Art. 6 Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio .....	4
Art. 7 Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione e recupero somme indebitamente percepiti .....	5
Art. 8. Deroghe alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate.....	5
Art. 9 Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE.....	5
Art. 10. Utilizzo dell'ISEE .....	6
Art. 11 Transizione all'utilizzo del nuovo ISEE .....	6
Art. 12 Rinvio a normativa vigente, locale, regionale, nazionale e abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti .....	6
Art. 13 Decorrenza dell'entrata in vigore del Regolamento,.....	7
Art. 14 Pubblicazione e forme di pubblicità del Regolamento. ....	7
ALLEGATO 1 .....	8
ALLEGATO 2.....	8

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Con.I.S.A. "Valle di Susa".
2. Le disposizioni del presente atto si applicano alle prestazioni e/o agli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi che sono subordinati, nella misura o nel costo, alle condizioni economiche dei beneficiari; tali prestazioni non sono destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di determinati requisiti.

## **Art. 2**

### **Beneficiari**

1. Possono usufruire delle prestazioni e dei Servizi di cui all'art. 1 i cittadini in possesso di residenza anagrafica in uno dei Comuni del Consorzio al momento della richiesta di prestazione; possono altresì beneficiarne le persone per le quali la normativa o eventuali atti regolamentari prevedano la possibilità di erogare prestazioni anche se non in possesso della residenza anagrafica, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (rifugiati, richiedenti asilo, donne in gravidanza, minori), gli apolidi, le persone senza fissa dimora in condizioni di grave povertà e le persone sottoposte a misure giudiziarie cautelative.
2. Eventuali ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai cittadini per poter richiedere le prestazioni sono previsti negli atti regolamentari che disciplinano le diverse prestazioni.

## **Art. 3**

### **Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al loro costo**

1. Per le prestazioni a carico delle finanze pubbliche è prevista la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di sostenerla. I criteri puntuali di compartecipazione sono descritti negli atti regolamentari che disciplinano le singole prestazioni.
2. Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili, salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità per gli interventi.

## **Art. 4**

### **Redditi che non vanno indicati tra quelli inclusi nell'ISEE**

1. La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), prevede che il dichiarante non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE quei trattamenti assistenziali, anche consistenti in erogazioni monetarie, che svolgono la funzione di sostituzione di Servizi, che devono essere adeguatamente rendicontati.

2. A completamento delle esemplificazioni fornite dalla DSU (Parte 2 – DSU Mini – Paragrafo 6.5) si fornisce, nell'Allegato 2, un dettaglio dei trattamenti economici, erogati dal Consorzio, che non devono essere inclusi tra i redditi dichiarati nella DSU, nonché dei trattamenti assistenziali che invece devono essere dichiarati.

## **Art. 5**

### **Periodo di validità della situazione economica dichiarata.**

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo al richiedente la prestazione di comunicarlo ai Servizi che la erogano e di presentare un nuovo ISEE, che tenga conto della nuova composizione del nucleo, per rideterminare la prestazione.
2. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo dovesse derivare l'impropria erogazione di prestazioni agevolate, perché concesse sulla base della precedente composizione del nucleo familiare, esse sono da considerarsi indebitamente percepite.
3. Qualora la prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente", tale prestazione prosegue anche oltre la validità di tale ISEE, che è di 2 mesi, per evitare ai beneficiari di ripresentare ogni due mesi una nuova DSU, con sovraccarichi nell'iter di rapporto con i Servizi. La prestazione attivata dura, in tali casi, fino alla sua naturale scadenza e, per il suo rinnovo, i richiedenti, qualora intendano usufruirne, presenteranno un nuovo ISEE, anche corrente.
4. Le DSU hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione; durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva.
5. Per evitare ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un ISEE da essi presentato, l'obbligo di ripresentare sempre una nuova DSU (ed un nuovo ISEE) dopo il 15 gennaio di ogni anno, si prevede che le prestazioni già in corso a tale data possano proseguire sino alla loro scadenza naturale, anche se successiva al 15 gennaio, salvo diversi criteri che saranno definiti per ciascuna prestazione.

## **Art. 6**

### **Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio**

1. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora non dispongano ancora della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che la richiesta sia irricevibile. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione, da parte dei Servizi del Consorzio, dell'ISEE per il tramite del sistema informativo INPS o all'esibizione a cura del dichiarante.
2. Qualora l'INPS e l'Agenzia delle Entrate rilevino, in archivi pubblici, difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con proprie dichiarazioni che

motivino le difformità. I Servizi, in tali casi, richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

3. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione del Servizio è tuttavia subordinata all'acquisizione dell'ISEE definitivamente attestato.

## **Art. 7**

### **Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione e recupero somme indebitamente percepite**

1. Non verranno erogati contributi economici a sostegno del reddito ai richiedenti che risultino avere la proprietà/possesso dei seguenti beni mobili:
  - autovetture con cilindrata pari o superiore a 2000 cc
  - motociclette con cilindrata pari o superiore a 500 ccimmatricolate nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di prestazione.
2. Nel caso di dichiarazione mendace, il Consorzio adotterà nei confronti del richiedente, senza attendere l'esito della denuncia penale, un provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi. Il Consorzio, inoltre, recupererà le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.
3. Ulteriori motivi di sospensione e di revoca sono descritti negli atti regolamentari che disciplinano le diverse prestazioni.

## **Art. 8.**

### **Deroghe alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate**

1. Qualora fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno urgenti ed indifferibili, la prestazione o l'esonero dalla contribuzione possono essere previste in deroga alle condizioni economiche, con provvedimento motivato, in base ad una relazione professionale dei Servizi Sociali o sociosanitari.

## **Art. 9**

### **Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE**

1. L'accertamento della estraneità in materia di rapporti affettivi ed economici, prevista dagli articoli 6, comma 3, lettera b), e 7, comma 1, lettera e) del DPCM 159/2013, sarà svolto dai Servizi sociali tramite una specifica istruttoria che può implicare, sia richieste di approfondimenti agli interessati, sia l'acquisizione di informazioni / attestazioni da parte di soggetti terzi, compresi quelli che devono concorrere a formare l'ISEE; allo scopo saranno, altresì, utilizzate le informazioni già risultanti agli atti dei Servizi.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto che ha approvato il modello della nuova DSU, quando sussiste abbandono del coniuge, che ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e) del DPCM 159/2013 deve essere accertato dai Servizi sociali del Consorzio, occorre che i Servizi stessi abbiano già in corso un procedimento amministrativo dal

quale risulti tale stato di abbandono (vedi istruzioni Parte 2 - DSU mini, Modulo MB1, Paragrafo novità - lettera "e").

#### **Art. 10. Utilizzo dell'ISEE**

1. Per le prestazioni sociali agevolate erogate dai Servizi socio assistenziali, necessariamente legate ad uno stato di bisogno contingente, è indispensabile poter adottare criteri di valutazione della condizione economica dei richiedenti che prendano in considerazione la situazione economica presente al momento nel quale viene richiesta la prestazione, evitando il rischio di considerare i redditi e i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente la prestazione stessa e quindi potenzialmente non attendibili.
2. A questo scopo vengono adottati, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DPCM 5/12/2013 n. 159 e più precisamente:
  - si definiscono, per ciascuna prestazione, soglie ISEE di accesso. I nuclei familiari con ISEE superiore a tale soglia non possono ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia prestazioni con spesa a carico del Consorzio, salvo operino soglie diverse previste in specifici progetti appositamente finanziati. I nuclei con ISEE inferiore a tale soglia possono essere valutati per ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia che implicano una spesa a carico del Consorzio. Le soglie ISEE di accesso alla prestazione sono descritte nell'Allegato 1 del presente Regolamento;
  - ai nuclei familiari con ISEE inferiori a tali soglie si applicano i criteri di selezione, di calcolo della prestazione sociale agevolata ed i motivi di esclusione, già presenti nei Regolamenti che disciplinano le singole prestazioni, sintetizzati nell'allegato prospetto (Allegato 3)

#### **Art. 11**

##### **Transizione nell'utilizzo del nuovo ISEE**

1. I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerarsi sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. A salvaguardia dei richiedenti e dei beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile apportare eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.
2. Allo scopo di evitare disagi ai cittadini, si prevede di dare continuità, confermandone la validità e l'entità, alle prestazioni sociali agevolate in corso al 31/12/2014, per un periodo di tempo definito dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a 12 mesi dall'entrata in vigore della DSU. Il nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo o per le nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore

#### **Art. 12**

##### **Rinvio a normativa vigente, locale, regionale, nazionale e abrogazione di precedenti disposizioni e regolamenti**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri Regolamenti del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare le modificazioni conseguenti ad intervenute disposizioni legislative.
3. Ogni altro atto o disposizione del Consorzio in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi modificato o abrogato.

### **Art. 13**

#### **Decorrenza dell'entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 - entra in vigore a decorrere dal **02/01/2015**

### **Art. 14**

#### **Pubblicazione e forme di pubblicità del Regolamento.**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Consorzio e presso le Sedi territoriali del medesimo, affinché se ne possa prendere visione; sarà altresì pubblicata sul sito del Consorzio.

## ALLEGATO 1

### SOGLIE DI ISEE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

I nuclei familiari con ISEE superiore alle soglie sotto indicate non possono fruire delle prestazioni sociali descritte, con oneri a carico del Consorzio, salvo operino soglie diverse previste in specifici progetti appositamente finanziati.

<b>PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA</b>	<b>SOGLIA DI ISEE SOTTO LA QUALE IL NUCLEO PUO' ESSERE VALUTATO PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA, CON ONERE A CARICO DEL CONSORZIO</b>
Contributi Economici a sostegno del reddito familiare	€ 6.000,00
Tutte le altre prestazioni sociali e socio sanitarie subordinate alla prova dei mezzi	€ 38.000,00

## ALLEGATO 2

Trattamenti assistenziali erogati dal Consorzio che devono o non devono essere dichiarati tra i redditi che concorrono a formare l'ISEE.

<b>Vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE</b>	<b>Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE</b>
Tutti i contributi economici a sostegno del reddito familiare	Assegni di cura
Indennità di partecipazione a tirocini formativi e di orientamento, di inserimento / reinserimento (ex DGR 74-5911/2013)	Contributi al familiare che assiste la persona non autosufficiente
Incentivi economici per la partecipazione a progetti di natura educativo - riabilitativa, finalizzati all'inclusione sociale (Delibera CdA n. 35/2014)	Contributi agli affidatari (a prescindere dall'età degli affidati), anche se riferiti ad affidamenti e a supporti diurni
	Contributi a persone disabili per la "Vita indipendente"
	Rimborsi spese a persone disabili per inserimenti socio riabilitativi.
	Erogazioni in forma di anticipi e prestiti

**IN QUESTO TESTO (di M. Motta, del 11/12/2014):**

- A) *La prima parte (A) descrive la logica con la quale è stato composto il testo. E' possibile che alcuni contenuti di questa parte A) siano utilizzabili entro le deliberazioni che approveranno il Regolamento, a discrezione di ogni Ente*
- B) *La seconda parte riporta gli articoli del Regolamento, come sono emersi dal lavoro del gruppo che l'ha discusso. Entro gli articoli alcune parti sono riportate in caratteri rossi: sono quelle che ogni Ente può scegliere di includere o meno nel testo, visto che non tutti i partecipanti hanno condiviso l'esigenza di inserirle. Il loro inserimento in ogni caso non snatura i contenuti degli articoli e consente di mantenere sufficiente omogeneità tra i diversi Enti.*

**COME E' REDATTO QUESTO TESTO**

La logica seguita prevede:

- 1) Che l'articolato qui proposto sia adottato in modo uguale da ciascun Ente, per ottenere omogeneità rispetto ai meccanismi generali che gli articoli descrivono
- 2) Che l'argomento "come usare l'ISEE per derivarne gli importi da erogare o le contribuzioni", sia gestito prevedendo un articolo che descrive le motivazioni in base alle quali si assume uno specifico meccanismo di uso dell'ISEE. In conseguenza di queste motivazioni di merito, nonché in ragione dell'esigenza di avviare l'uso del nuovo ISEE in modo sperimentale, suscettibile di modifiche successive, si prevede il seguente meccanismo fondato su un doppio calcolo:
  - a) L'ISEE viene utilizzato come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali, tramite un valore soglia di ISEE. I nuclei con ISEE superiore a tale soglia non possono ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia prestazioni con spesa a carico degli Enti gestori dei servizi sociali. I nuclei con ISEE inferiore a tale soglia possono essere valutati per ricevere prestazioni sociali agevolate, ossia con spesa a carico degli Enti gestori.
  - b) Tale seconda valutazione sarà eseguita con i criteri già previsti nei Regolamenti che ciascun Ente dedica alle singole prestazioni, utilizzandoli come "criteri ulteriori accanto all'ISEE" secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del dPCM 159/2013. In questo Regolamento sono indicati perciò solo i valori soglia di ISEE che consentono di essere eleggibili alle diverse prestazioni, mentre l'importo da erogare o la contribuzione a carico degli utenti eleggibili sono determinati con i criteri già operanti negli attuali vigenti Regolamenti che hanno queste finalità. A questi atti rinvia esplicitamente l'articolo che in questo Regolamento descrive il meccanismo qui sintetizzato (l'articolo qui numerato come 10).

Questa logica consente:

- Di rispettare il vincolo di utilizzo dell'ISEE come livello essenziale obbligatorio
- Di integrare l'uso dell'ISEE con criteri ulteriori di selezione, consentiti dall'art. 2 comma 1 del dPCM 159/2013, utili per definire i meccanismi erogativi che sono più adatti alle prestazioni socio assistenziali
- Di non dover revisionare radicalmente i vigenti Regolamenti operanti per le singole prestazioni, ma di addivenire a questa eventuale revisione dopo un periodo di applicazione del nuovo ISEE
- Di evitare possibili rischi di imprevedibile aumento di spesa a carico degli Enti, poiché a determinare la spesa non è la soglia ISEE assunta per definire gli eleggibili, bensì sono i meccanismi di calcolo che ad essi si applicano, che sono quelli già operanti negli attuali Regolamenti. Per tale ragione la soglia ISEE che identifica gli eleggibili può anche essere elevata, perché non ne deriva che chi ha un ISEE inferiore

necessariamente riceve la prestazione sociale agevolata, mentre è possibile il rischio che chi ha un ISEE superiore ne venga escluso. Il Regolamento prevede tuttavia in questi casi il correttivo di una deroga ai criteri di esclusione.

- Di permettere agli Enti che hanno attualmente in essere criteri erogativi che non utilizzano l'ISEE (anche solo per alcune prestazioni), di non dover introdurre immediatamente criteri che poggiano esclusivamente sul nuovo ISEE, senza aver avuto modo e tempo di sperimentarne gli effetti. In tali Enti dunque (come peraltro negli altri) potranno operare i criteri già esistenti, applicati ai soli nuclei che sono eleggibili in base alla soglia ISEE.

Gli Enti che non prevedono erogazioni/contribuzioni per alcune prestazioni descritte nella tabella all'Allegato 2 (che fa riferimento all'articolo 10), e pertanto non sono tenuti ad utilizzare l'ISEE per tali prestazioni, potranno eliminarle dalla Tabella

E' stato peraltro evidenziata nel gruppo di lavoro l'opportunità di puntare a raggiungere una migliore uniformità e convergenza anche dei criteri contenuti attualmente nei Regolamenti dedicati a ciascuna prestazione.